

newsletter
MARZO 2015



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

2. Disciplina e prassi

2. DISCIPLINA E PRASSI

Benefici economici e contributivi di cui alla legge n. 92/2012 art. 4, comma 12

Con interpello n. 3 del 6 marzo 2015, il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito alla corretta interpretazione dell'art. 4, comma 12, Legge n. 92/2012, concernente la disciplina degli incentivi economici e contributivi all'assunzione.

In particolare, è stato chiarito se gli incentivi previsti per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità spettino anche nei seguenti casi:

- nei confronti di imprese per cui è stato omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis, L. fallimentare);
- ad imprese che, a seguito di licenziamenti collettivi effettuati per crisi aziendale, intendono assumere gli stessi lavoratori licenziati per cui vige il diritto di precedenza anche dopo i successivi sei mesi dalla data di licenziamento, in virtù di accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL di categoria;
- per imprese che, in caso di cambio appalto per servizi identici e ripetitivi, non procedono all'assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa in conformità alla clausola sociale prevista dal CCNL di categoria.

Il Ministero ha analizzato la questione partendo dal dettato normativo che prevede che gli incentivi non spettino se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva ovvero se viola il diritto di precedenza stabilito ex lege o dal contratto collettivo alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

Altresì gli incentivi non sono riconosciuti nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, o l'utilizzatore con contratto di somministrazione, abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvo i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione risultino finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva).

Alla luce delle osservazioni svolte, il Ministero ha quindi chiarito che laddove le imprese intendano assumere i medesimi lavoratori licenziati per crisi aziendale, in violazione di un diritto di precedenza contemplato dal CCNL di categoria anche dopo i successivi sei mesi dalla data del licenziamento previsti dalla legge, non possano fruire degli incentivi in argomento in quanto si tratterebbe di assunzioni disposte in violazione di un preesistente obbligo contrattuale.

Adempimenti amministrativi e termini scadenti di sabato

L'INAIL, con nota prot. 1550 del 2 marzo 2015, ha fornito chiarimenti in merito all'irrogazione di sanzioni amministrative formali qualora il termine previsto dall'art. 12, commi 3 e 4, D.P.R. n. 1124/1965, scada nella giornata di sabato e l'adempimento previsto sia posto in essere il primo giorno lavorativo successivo. Mancando nell'ambito degli adempimenti amministrativi una norma di carattere generale sul computo dei termini, l'Istituto, per dare risposta al quesito sottopostogli, ha analizzato le disposizioni contenute nel Codice del Processo Amministrativo e del Codice di Procedura Civile. Dopo aver altresì acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dell'Istituto, è stato ritenuto di poter applicare le predette norme (D.Lgs. n. 104/2010 e art. 155, comma IV, c.p.c.) in via analogica anche agli adempimenti amministrativi. Pertanto l'Inail ha concluso che, qualora la scadenza del termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12 DPR n. 1224/1965 (*e riguardanti eventuali modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione, la cessazione della lavorazione, variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda*) scada di sabato, l'adempimento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Obbligo assicurativo anche per l'amministratore unico di società

In materia di obbligo assicurativo, l'INAIL ha chiarito che anche per l'amministratore unico di società va considerato obbligatorio l'assoggettamento all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Nello specifico l'INAIL, con la Nota n. 1501 del 27 febbraio 2015, ha precisato che, ai fini dell'assoggettamento all'obbligo assicurativo dell'amministratore unico di società, lo stesso non va considerato escluso in ragione dell'assenza di un rapporto di dipendenza del soggetto con la società. La dipendenza funzionale, posta a base dell'obbligo assicurativo dalla giurisprudenza consolidata, non richiede che tra i soci esercenti attività manuale in favore della società e la società medesima intercorra un rapporto di subordinazione vero e proprio, ma vuole significare lo svolgimento di un'attività materiale, diretta al conseguimento dello scopo sociale, inserita all'interno dell'organizzazione sociale e con gli strumenti da questa forniti. Pertanto l'amministratore unico che sia socio della società che gestisce e che svolge un'attività manuale protetta, si trova anch'egli in posizione di "dipendenza funzionale" rispetto alla società da esso somministrata, beninteso quando svolge manualmente una delle attività protette, ai sensi dell'art. 1 del DPR 1124/65, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

Estensione della CIGS alle imprese soggette a procedure concorsuali

Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 4 del 2 marzo 2015, ha fornito chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della CIGS alle imprese soggette a procedure concorsuali (art. 3, comma 1 della Legge n. 223/1191) e alla decorrenza dei relativi trattamenti di integrazione salariale. Il Ministero ha precisato che l'impresa interessata da una procedura concorsuale, con prosecuzione anche parziale dell'attività, può richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione alla relativa procedura concorsuale.

Cig Straordinaria: proroga a 24 mesi per cessazione attività

Sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 che ha stabilito il finanziamento per le proroghe a ventiquattro mesi della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per cessazione di attività, esteso all'anno 2015, nel limite di 60 milioni di euro, il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 1 del 22 gennaio 2015, con cui ha confermato che, in attesa dei decreti di autorizzazione, possono essere autorizzati i trattamenti relativi al secondo anno di crisi per cessazione di attività che hanno inizio del corso dell'anno 2015 fino a concorrenza delle contingentate risorse finanziarie. Questo al fine di consentire il completamento dei piani di gestione degli esuberanti a 24 mesi già concordati con accordi sottoscritti in sede ministeriale.

Pertanto, il Ministero rende noto che provvederà ad emanare, previa istruttoria relativa alla verifica dei presupposti normativi, decreti di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale fino a concorrenza delle risorse finanziarie stanziare, riferendosi anche a programmi del secondo anno di proroga della cigs per cessazione aziendale – oggetto di accordi già stipulati in sede ministeriale – che abbiano avuto inizio oltre il limite temporale del 31 dicembre 2014 e, comunque, entro il 31 dicembre 2015.

Addizionale CIG: nuove regole per l'utilizzo della causale in F24

Con la risoluzione n. 31/E del 23 marzo 2015 l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a modificare le istruzioni di compilazione del modello F24 per il versamento delle somme dovute all'INPS per il recupero del contributo addizionale Cassa integrazione guadagni. La causale deve essere indicata nella sezione INPS, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati",

riportando nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale; nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice identificativo dei contributi oggetto di recupero (14 caratteri), come da comunicazione inviata dall’INPS; nel campo “periodo di riferimento”, l’inizio e la fine del periodo cui si riferiscono i contributi oggetto di recupero, come da comunicazione inviata dall’INPS. Sono comunque fatte salve le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione della causale contributo “RCAD”.

L’efficacia operativa delle nuove regole di compilazione decorre dal 25 marzo 2015.